

# COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

**Area Servizi tributari**

**Ufficio ICI-IMU-TASI**

☎ 0918711378 – Fax 0917482270

serviztributari@comune.misilmeri.pa.it  
PEC: servizitributari@pec.comune.misilmeri.pa.it

li, 13 febbraio 2018

All'Area 1 – Affari generali ed istituzionali – SEDE  
(via PEC a: [affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it](mailto:affarigenerali@pec.comune.misilmeri.pa.it))

*e, per quanto di competenza sotto il profilo finanziario*

All'Area 2 – Economico finanziaria - SEDE

*e, per conoscenza*

Al Sindaco – SEDE

All'Assessore Dr.ssa Elisabetta Ferraro - SEDE

Al Segretario generale – SEDE

**OGGETTO:** Sentenza della Commissione tributaria provinciale, sfavorevole per il Comune, n.838/18 pronunciata dalla sezione 1^ il 15.1.2018 e depositata in Segreteria il 6.2.2018.- Romano Salvatore c/Comune di Misilmeri.- Affidamento incarico legale per la impugnazione in appello della sentenza innanzi la Commissione tributaria regionale.-

Unitamente alla presente si trasmette la sentenza della Commissione tributaria provinciale indicata in oggetto, sfavorevole per il Comune, affinché codesta Area possa avviare le procedure necessarie per affidare a un legale esperto nella materia della fiscalità locale, apposito incarico per proporre appello innanzi la Commissione tributaria regionale.-


Con la predetta sentenza la Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso presentato dal signor Romano Salvatore avverso il provvedimento di questo Comune prot. n.15081 del 7.5.2013, riguardante il non accoglimento della richiesta del contribuente in data 12.4.2013 di "cancellazione dalla tassa ICI ed IMU e di rimborso delle somme già pagate e non dovute", disponendo il rimborso in favore dell'interessato della somma di euro 15.001,96.-

Ai sensi del novellato art.69 del D.Lgs. 31.12.1992, n.546, e s.m.i., le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, come nel caso in questione, sono immediatamente esecutive e il relativo pagamento deve essere eseguito entro novanta giorni dalla notifica della sentenza.- E' pertanto più che verosimile che la controparte notificherà a breve la sentenza, onde ottenere il rimborso della sopra indicata somma.- A decorrere da tale notifica l'Ente avrà soltanto 60 giorni di tempo per proporre appello, giusta la previsione dell'art.51 del predetto D.Lgs. n.546/1992, per cui il conferimento dell'incarico in argomento riveste carattere d'urgenza.-

La presente nota viene inviata anche all'Area 2 – Economico finanziaria, affinché vengano previsti nel redigendo bilancio del corrente esercizio 2018 i mezzi finanziari per fare fronte alla spesa derivante dal rimborso in questione, mediante l'incremento del proposto stanziamento del cap. PEG 200 "Rimborsi tributari e quote inesigibili" da euro 25.000,00 (indicato nella nota di quest'Area del 22.1.2018, prot. 2168) a euro 40.000,00.-

L'esigenza di procedere alla proposizione dell'appello attraverso l'affidamento di un apposito incarico professionale, scaturisce soprattutto dalla necessità di tutelare nel miglior modo possibile gli interessi dell'Ente, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

1. La materia del contendere attiene alla tassabilità ai fini ICI/IMU di una delle zone Br del PRG e trae origine dalla complessa procedura urbanistico-amministrativa che ha interessato tali zone, nonché, per quanto riguarda lo specifico caso e la sentenza da appellare, dalle deliberazioni della Commissione straordinaria



# COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo


## Area Servizi tributari

### Ufficio ICI-IMU-TASI

☎ 0918711378 – Fax 0917482270

servizitributari@comune.misilmeri.pa.it  
PEC: servizitributari@pec.comune.misilmeri.pa.it

- n.14 del 5.2.2013 e n.5 del 23.4.2014, successivamente revocate con atti della Giunta comunale e del Consiglio comunale.-
2. Nella sentenza in oggetto la Commissione tributaria provinciale non ha considerato in maniera corretta detta complessa procedura, limitandosi a un esame piuttosto sommario della questione sottoposta a giudizio.-
  3. A dimostrazione del fatto che la sentenza in oggetto non ha tenuto conto della reale situazione procedurale riguardante le zone Br del PRG, vi sono, del resto, ben altre n.6 recentissime pronunce (sentenze nn.2815-03-17, 3327-03-17, 3979-03-17, 2817-03-17, 3418-03/17 e 3978-03-17: Azzaretto Antonina, Azzaretto Giuseppe, Oropinto Antonina, c/Comune Misilmeri) di segno diametralmente opposto, della stessa Commissione tributaria provinciale, che, approfondendo l'esame dei numerosi atti amministrativi correlati a tali zone, ha respinto analoghi ricorsi – fondati su identiche motivazioni – presentati da altri contribuenti.-
  4. Nelle controversie correlate alle predette n.6 sentenze favorevoli, la difesa di questo Comune, evidentemente condivisa dal quel giudice tributario, si è fondata sulla pedissequa narrazione, di seguito riportata e integrata con ogni riferimento utile per la proposizione dell'appello di che trattasi, degli atti posti in essere nel tempo relativamente alle zone Br del PRG e alla loro valutazione ai fini ICI/IMU.-
    - 4.a L'edificabilità delle zone Br del PRG e la loro equiparabilità, in tutto e per tutto, alle normali zone "B", è stata originariamente affermata dal CRU - Consiglio regionale dell'urbanistica dell'Assessorato regionale territorio e ambiente, che con proprio voto n.529 dell'8.3.2006 ha ritenuto condivisibili le zone Br1 e Br2, in considerazione del fatto che **"le zone Br1, Br2 .... nel contesto del tessuto urbano di Misilmeri si sono nel tempo uniformate alla morfologia delle zone B tradizionali"**.- Tale voto è testualmente richiamato nel decreto assessoriale di approvazione del PRG, n.1216 del 18.10.2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 5.1.2007.- In sostanza, il Consiglio regionale dell'urbanistica ha ritenuto, con il predetto voto, di discostarsi dalla posizione che era stata assunta (con parere n.8 del 9.9.2005), in una delle fasi procedurali che hanno condotto all'approvazione del PRG, dal Servizio III/DRU del predetto Assessorato regionale, e di ritenere invece – contrariamente a quanto sostenuto da tale Servizio – condivisibili le zone Br1 e Br2.-
    - 4.b In conseguenza di tale evidenza documentale, la Giunta comunale, con deliberazione n.144 del 17.12.2010, la cui proposta risulta sottoscritta anche dal funzionario responsabile pro-tempore dell'ex Area V – Pianificazione territoriale e urbanistica, nell'approvare la relazione tecnico-estimativa avente ad oggetto "Valori di riferimento delle aree edificabili ai fini ICI determinati alla data dell'01.01.2009" ha, ovviamente, ritenuto di dover determinare in maniera identica il valore delle zone Br e quello delle zone B.-
    - 4.c Ad ulteriore conferma – ove ve ne fosse stato bisogno – della edificabilità delle zone Br1 e Br2 del PRG è pure intervenuto uno specifico parere espresso sempre dal CRU - Consiglio regionale dell'urbanistica, che con voto n.71 reso nelle adunanze del 26 luglio/10 agosto 2012, ha ribadito che **".....le zone "Br" del P.R.G. del Comune di Misilmeri debbano ritenersi normate dall'art.15 delle Norme Tecniche di Attuazione così come le zone "B" tradizionali ....."**.-
    - 4.d Sino a tutto l'anno 2012, la edificabilità delle zone Br del PRG e la loro equiparazione alle normali zone B erano date – in forza dei sopra richiamati atti – come un fatto acquisito, prova ne sia che l'applicazione da parte del Comune dei valori fissati con la citata deliberazione della Giunta comunale n.144/2010 non era stata oggetto di particolari contestazioni da parte dei contribuenti.-
    - 4.e Qualche equivoco, sotto il profilo della totale equiparazione tra zone Br e B del PRG (non certamente in ordine alla edificabilità delle zone Br), è oggettivamente sorto a seguito dell'adozione, da parte della Commissione straordinaria che ha gestito questo Comune dal mese di agosto del 2012 al mese di novembre del 2014, delle deliberazioni n.14 del 5.2.2013 e n.5 del 23.4.2014, **sulle quali si fonda la sentenza in oggetto, sfavorevole a questo Comune**.- Tale sentenza non ha però tenuto nella giusta considerazione – soprattutto sotto l'aspetto della loro efficacia nei periodi d'imposta presi in esame dalla sentenza stessa – che dette deliberazioni commissariali sono state successivamente revocate con distinti atti della Giunta comunale e del Consiglio comunale.- Per la precisione:



# COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo


## Area Servizi tributari

### Ufficio ICI-IMU-TASI

0918711378 – Fax 0917482270

servizitributari@comune.misilmeri.pa.it  
PEC: serviziitributari@pec.comune.misilmeri.pa.it

- Con deliberazione n.28 dell'8.4.2015 la Giunta comunale ha proceduto alla revoca della deliberazione della Commissione straordinaria n.14 del 5.2.2013, recante "*Piano regolatore generale di Misilmeri. Zonizzazione e norme di attuazione: zone Br – zone residenziali esistenti e di completamento. Atto di indirizzo.*";
  - Con deliberazione n.31 del 15.6.2015 il Consiglio comunale ha proceduto alla revoca della deliberazione della Commissione straordinaria n.5 del 23.4.2014, recante: "*Approvazione di Variante al vigente Piano Regolatore Generale relativa alle zone Br.*", ed ha precisato, nel dispositivo del medesimo atto consiliare n.31/2015, "*di prendere atto, così come riportato nella nota dell'ARTA-Dipartimento dell'urbanistica, prot. n°7544 del 27/03/2015 a firma del Dirigente Generale, che l'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. di fatto non produce effetti e che le zone "Br" del P.R.G. del Comune di Misilmeri debbano ritenersi normate dall'art. 15 delle Norme Tecniche d'Attuazione così come le zone B tradizionali (Voto n° 71 del CRU 2012).*".
- 4.f A tutto voler concedere, quindi, è soltanto dal 5.2.2013 in poi che si ingenerano, per così dire, delle difficoltà in ordine alla effettiva e completa equiparazione delle zone Br alla zone B (non certamente, si ripete, in ordine alla edificabilità delle zone Br), difficoltà che in ogni caso hanno fine il 15.6.2015, nel momento in cui il Consiglio comunale ha proceduto alla revoca della deliberazione commissariale n.5/2014 (che era stata preceduta dalla revoca, avvenuta l'8.4.2015, della deliberazione commissariale n.14 del 5.2.2013).- **Poiché gli anni d'imposta interessati dalla sentenza da appellare, per i quali il signor Romano Salvatore ha chiesto il rimborso dell'ICI/IMU pagata, vanno dal 2005 al 2012 risultano, di conseguenza, del tutto ininfluenti e irrilevanti le predette deliberazioni commissariali n.14 del 5.2.2013 e n.5 del 23.4.2014, in quanto intervenute in periodi d'imposta successivi a quelli ai quali la richiesta di rimborso fa riferimento, e i cui effetti temporali possono essere fatti valere, tutt'al più, soltanto dalla data di adozione delle deliberazioni stesse e sino alla loro revoca.**- La Commissione tributaria nella sentenza in oggetto non ha invece tenuto conto che l'efficacia delle predette deliberazioni commissariali, soprattutto perché successivamente revocate, non può essere fatta retroagire anche ai periodi d'imposta precedenti alla loro adozione, durante i quali la piena edificabilità delle zone Br non era messa in discussione.-
- Occorre sottolineare inoltre, in questo specifico contesto, che risulta assolutamente non rispondente al vero la parte della sentenza in oggetto ove i giudici affermano che il citato provvedimento della Commissione straordinaria n.14/2013, "statuiva che, nelle more dei prescritti adempimenti finalizzati alla approvazione della variante al PRG, le aree BR1 e BR2 dovevano essere classificate come zone agricole E" e che, di conseguenza, l'area di proprietà del signor Romano Salvatore non poteva essere ritenuta edificabile.**- Evidentemente il giudice di primo grado ha equivocato, a causa della complessità della questione, unita alla sommarietà che contraddistingue la sentenza, il riferimento alle zone agricole E contenuto nella deliberazione commissariale n.14/2013.- Tale riferimento infatti è riportato nella parte della deliberazione che richiama il parere reso il 9.9.2005 dal Servizio III/DRU del Dipartimento regionale urbanistica, parere che, come evidenziato al superiore capoverso 4.a, non è stato condiviso dal Consiglio regionale dell'urbanistica dell'Assessorato regionale del territorio e ambiente, che, con proprio voto dell'8.3.2006, ha invece ritenuto condivisibili le zone Br1 e Br2.-
- 4.g Proprio per la particolare situazione venutasi a determinare per le zone Br del PRG nell'intervallo di tempo intercorrente tra il 5.2.2013 e il 15.6.2015, la Giunta comunale, con deliberazione n.110 del 21.11.2016, ha stabilito di ridurre di ben il 36,57 %, limitatamente a tale periodo, i valori di riferimento delle aree fabbricabili che erano stati determinati per le zone Br con la succitata deliberazione n.144 del 17.12.2010, e ciò, come si asserisce esplicitamente nella stessa deliberazione n.110/2016, *«al fine precipuo di perseguire i basilari principi di equità fiscale e nel rispetto della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia (vedi per tutte sentenza SS.UU. n.25506 del 28.9.2006), ove si afferma che "...in sede di valutazione, la minore o maggiore attualità*



# COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

## Area Servizi tributari

### Ufficio ICI-IMU-TASI

☎ 0918711378 – Fax 0917482270

servizitributari@comune.misilmeri.pa.it  
PEC: servizitributari@pec.comune.misilmeri.pa.it

*e potenzialità della edificabilità dovrà essere considerata ai fini di una corretta valutazione del valore venale delle stesse...».-*

- 4.h In conseguenza di quanto appena posto in rilievo, negli altri avvisi di accertamento IMU nn.564/2013, 295/2014 e 143/2015, relativi agli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015, emessi il 7.3.2017 nei confronti del medesimo signor Romano Salvatore, sono stati infatti applicati per le zone Br i seguenti valori di riferimento:

Periodo	Lotti Br superiori a mq 200
1.1.2013/4.2.2013	Euro 185,62 al mq
5.2.2013/15.6.2015	Euro 117,73 al mq
16.6.2015/31.12.2015	Euro 185,62 al mq

5. A ulteriore dimostrazione della infondatezza dei motivi sui quali è basata la sentenza in oggetto, si pone in evidenza, altresì, (come del resto fatto rilevare da questo Comune, attraverso apposite memorie, anche al giudice di primo grado prima dell'udienza del 15.1.2018 in cui è stata pronunciata la sentenza in argomento) che è lo stesso successivo comportamento tenuto dal signor Romano Salvatore, relativamente ai predetti anni d'imposta IMU 2013/2015, a rendere del tutto evidente che la inedificabilità delle zone "Br" del PRG era ed è assolutamente insussistente.- Infatti:
- Come detto, con i succitati nuovi avvisi nn.564/2013, dell'importo di euro 4.686,00, 295/2014, dell'importo di euro 4.435,00, e 143/2015, dell'importo di euro 5.654,00 è stato accertato nei confronti del signor Romano Salvatore il mancato pagamento dell'IMU relativa agli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015 e alla medesima area fabbricabile oggetto della sentenza da appellare.-
  - Orbene, con istanza acclarata in data 12.5.2017 al n.15078 del protocollo generale di questo Comune, il signor Romano Salvatore ha chiesto la rateizzazione del complessivo importo di euro 14.775,00 derivante dai predetti nuovi avvisi di accertamento, dichiarando contestualmente di aderire, in modo irrevocabile, agli accertamenti stessi.-
  - La rateizzazione, in 12 bimestralità, è stata autorizzata in data 15.5.2017 e risulta agli atti, alla data odierna, che il signor Romano Salvatore ha già regolarmente pagato n.4 rate per un importo complessivo di euro 5.017,84.-

Quest'Area resta ovviamente a disposizione per fornire al professionista che l'Amministrazione incaricherà ogni necessario supporto che dovesse ritenersi utile per la puntuale difesa dell'Ente.-

Si allega: Sentenza della Commissione tributaria provinciale n.838/18 del 15.1.2018.

Cordiali saluti.-

**Il funzionario responsabile dell'Area**  
Giuseppe Di Chiara



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI PALERMO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PIRAINO	SALVATORE	Presidente
<input checked="" type="checkbox"/>	GAGLIANO	GIOVANNI	Relatore
<input type="checkbox"/>	PITARRESI	FRANCESCO PAOLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3591/2013  
depositato il 02/08/2013

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 15081 I.C.I. 2005
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 15081 I.C.I. 2006
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 15081 I.C.I. 2007
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 15081 I.C.I. 2008
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 15081 I.C.I. 2009
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 15081 I.C.I. 2010
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 15081 I.C.I. 2011
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 15081 I.C.I. 2012

contro:

COMUNE DI MISILMERI

**proposto dal ricorrente:**

ROMANO SALVATORE  
VIA GIOVANNI DOTTO 25 90129 PALERMO PA

**difeso da:**

CARINZIO PIETRO  
AVV.  
VIA AMMIRAGLIO GRAVINA N.95 90139 PALERMO PA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 3591/2013

UDIENZA DEL

15/01/2018 ore 09:00

N°

838/18

PRONUNCIATA IL:

15/01/2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

6/02/2018

Il Segretario

*Anna R. Tarantino*



#### Fatto

Con ricorso depositato in data 02.08.2013 il signor Salvatore ROMANO impugnava il provvedimento- prot. 15081- di diniego alla richiesta di cancellazione dell'imposta ICI/IMU e rimborso delle somme già versate e non dovute, adottato dal Comune di Misilmeri e notificato in data 13.05.2013.

Il ricorrente premetteva: di essere proprietario di un terreno ubicato nel Comune di Misilmeri; che in sede di approvazione del piano regolatore tale immobile era considerato utilizzabile a scopo edificatorio con conseguente determinazione della base imponibile, ai fini ICI/IMU, pari ad € 500.000,00, che in relazione a tale valore ha sempre pagato i tributi anche contestandone la legittimità in assenza di un piano urbanistico particolareggiato; di avere avanzato istanza di rimborso di quanto versato che complessivamente sommava ad € 15.000,01. In considerazione della circostanza che la Commissione straordinaria del Comune di Misilmeri, con provvedimento n. 14/2013, escludeva di fatto l'utilizzo a scopo edificatorio dell'area in oggetto presentava ulteriore istanza di rimborso di quanto versato che era rigettata rigettata con il provvedimento oggi impugnato.

Sulla scorta del provvedimento adottato dalla Commissione Straordinaria del Comune di Misilmeri, che di fatto escludeva la natura edificatoria dell'area in questione, chiedeva a questa Commissione di disporre l'annullamento del provvedimento impugnato, dichiarando l'obbligo in capo al Comune di Misilmeri di rideterminazione dell'ICI/IMU sulla base della oggettiva inedificabilità dell'immobile, disponendo il rimborso di quanto versato e non dovuto, il tutto con vittoria di spese.

Con costituzione in giudizio e successive memorie illustrative, il Comune di Misilmeri, spiegava le proprie difese ritenendo infondata e priva di pregio giuridico la pretesa si parte ricorrente diretta ad ottenere la declaratoria di assoggettabilità ad ICI/IMU dell'area in oggetto e del conseguente rimborso di quanto versato a tale titolo.

Con successiva nota, il ricorrente depositava a sostegno del proprio assunto, deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Misilmeri n. 5 del 23 aprile 2014.

Seguivano ancora memorie illustrative di parte ricorrente a ulteriore precisazione delle posizioni difensive.

#### Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

Osserva il Collegio che appare determinante al fine di individuare la natura dell'area oggetto della questione, la decisione assunta dalla Commissione Straordinaria del Comune di Misilmeri che a seguito delle specifiche obiezioni sollevate al PRG del predetto Ente locale da parte degli Organo regionali (A.R.T.A -D.R.U -C.R.U) che a loro avviso risultava carente rispetto ad alcune prescrizioni minime di legge oltre che caratterizzato da imprecisioni in ordine alle zone BR1 e BR2; in considerazione altresì della proposta di stralcio dal PRG delle predette zone avanzata dal Servizio III DRU e dell'invito da parte del direttore generale dell'A.R.T.A. a porre in essere una variante al PRG al fine di dare chiarezza ai dubbi e alle incertezze di cui sopra, con provvedimento n. 14/2013, statuiva che, nelle more dei prescritti adempimenti finalizzati alla approvazione della variante al

PRG, le aree BR1 e BR2 dovevano essere classificate come zone agricole "E", e che per il rilascio delle concessioni edilizie in dette zone si facesse riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 16 delle N.T.A che consentivano, sino all'approvazione di piani particolareggiati, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia nel rispetto della volumetria esistente. Il tenore della delibera della Commissione straordinaria, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, non lasciava adito a dubbi che l'area in questione non poteva essere ritenuta edificabile e che, pertanto, la pretesa tributaria sostenuta dall'ente appare illegittima con la conseguenza che, in accoglimento del ricorso, va annullato il provvedimento di diniego. Né può sorreggere la difesa della parte resistente basata sulla circostanza che la delibera della Commissione Straordinaria di cui sopra sia stata in seguito revocata del Consiglio Comunale, atteso che tale revoca, a parere di questo Giudice, non può che essere efficace ex nunc e priva, dunque, di ogni effetto retroattivo e ciò nella considerazione ancora che la più volte citata delibera della Commissione non costituiva mero atto di indirizzo introducendo, di fatto, un vincolo specifico direttamente incidente sul diritto di proprietà limitandone totalmente il godimento e l'utilizzazione a scopo edificatorio.

In conclusione, per quanto sopra osservato, il ricorso va accolto con l'annullamento del provvedimento impugnato disponendosi altresì il rimborso di quanto relativamente ai periodi d'imposta del presente giudizio quantificato in € 15.001,96.


Il profilo sostanziale della questione induce il Collegio a ritenere sussistenti i validi ed eccezionali motivi per la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.

P.Q.M.


La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo - sez. I - accoglie il ricorso nei sensi e limiti di cui in motivazione e compensa le spese.

Così deciso in Palermo il 15 gennaio 2018.

L'estensore  
Giovanni Gagliano



Il Presidente  
Salvatore Piraino



In riscontro alla Vs. PEC del 13 febbraio u.s., formulo il seguente parere:

In esito alla richiesta di parere formulato da Codesto Comune, si ritiene che sussistano i presupposti per impugnare la sentenza n. 838718 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo sezione 1 e depositata in data 06.02.2018 per i seguenti motivi. La sentenza è erronea in quanto contraddittoria nella parte in cui afferma che la revoca del Consiglio Comunale della delibera della Commissione straordinaria ha efficacia ex nunc, mentre ritiene che la stessa abbia efficacia ex tunc relativamente ai tributi per gli anni dal 2005 al 2012 oggetto della richiesta di rimborso da parte del contribuente sig. Romano Salvatore.

Al di là di ogni argomentazione tecnica sulle zone BR del PRG, non vi è dubbio che le determinazioni n. 14/13 della Commissione straordinaria e n. 5 del 23.04.2014 possano avere solo efficacia ex nunc non esplicando alcun effetto per le annualità dal 2005 al 2012.

Peraltro, le sei sentenze emesse da altre sezioni dalla medesima Commissione tributaria Provinciale per casi assolutamente identici hanno respinto i ricorsi proposti dai contribuenti confermando e ritenendo legittimo l'operato dell'amministrazione Comunale.

Pertanto, appare molto elevata la possibilità di ribaltare la sopracitata sentenza nel giudizio di secondo grado.

Per quanto riguarda il preventivo di spesa, formulo una richiesta per tutto il giudizio dinanzi la Commissione Tributaria Regionale, di € 2.000,00 oltre IVA e CPA e meno la ritenuta d'acconto, oltre spese vive.

In attesa di Vs. cortese riscontro, porgo

Distinti saluti .

Avv. Emanuele Maggio

Da : "Antonino Cutrona" [affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it](mailto:affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it)

A : [emanuelemaggio@pecavvpa.it](mailto:emanuelemaggio@pecavvpa.it)

Cc :

Data : Tue, 13 Feb 2018 16:14:36 +0100 (CET)

Oggetto : Opposizione in appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza n. 838/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale. Romano Salvatore/Comune di Misilmeri

- > Questa Amministrazione deve conferire incarico per l'opposizione in appello innanzi alla Commissione
- > Tributaria Regionale avverso la sentenza n. 838/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale. Romano
- > Salvatore/Comune di Misilmeri, si invita la S.V. a voler trasmettere preventivo di spesa redatto in ribasso
- > rispetto al prezzo indicato nell'annesso allegato. In uno con il preventivo, a norma di quanto previsto
- > dall'art. 5, c 3, lett. b), della disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi



- > legali, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del
- > 17.09.2016, la S.V. dovrà rendere parere preliminare in ordine alla sussistenza in fatto e in diritto delle
- > ragioni per resistere in giudizio. Il preventivo di spesa dovrà pervenire entro il termine di gg. 3 dal
- > ricevimento della presente. Si allega documentazione e schema del disciplinare d'incarico.

Distinti saluti

>

**Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile**

**Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014**

Competenza: **Commissione tributaria regionale**

Valore della Causa: **Da € 5.201 a € 26.000**

<b>Fase</b>	<b>Compenso</b>
Fase di studio della controversia	€ 2.000,00
<b>PROSPETTO FINALE</b>	
Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5	€ 2.000,00
Cassa Avvocati ( 4% )	€ 80,00
<b>Totale Imponibile</b>	<b>€ 2.080,00</b>
IVA 22% su Imponibile	€ 457,60
<b>IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE</b>	<b>€ 2.537,60</b>
A dedurre ritenuta d'acconto 20% sul compenso	€ 400,00
<b>Totale documento</b>	<b>€ 2.137,60</b>

**COMUNE DI MISILMERI**  
Città Metropolitana di Palermo

**DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE**

**Oggetto:** disciplinare di incarico relativo all'opposizione in appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza n. 838/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale. Romano Salvatore /Comune di Misilmeri.

L'anno duemiladiciotto il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

**TRA**

•Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

**E**

L'Avv. \_\_\_\_\_, del foro di \_\_\_\_\_ (di seguito legale) nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di \_\_\_\_\_;

**Premesso che**

il Comune di Misilmeri intende avvalersi dell'assistenza legale per resistere all'opposizione in appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza n. 838/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale. Romano Salvatore /Comune di Misilmeri;

Con provvedimento del Sindaco n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'Avvocato \_\_\_\_\_, cui affidare l'assistenza legale per l'opposizione in appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza n. 838/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale. Romano Salvatore /Comune di Misilmeri, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

**Ciò premesso:**

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto l'opposizione in appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale avverso la sentenza n. 838/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale. Romano Salvatore /Comune di Misilmeri;

Art. 2) Il valore della causa è compreso tra 5.200,00 e 26.000,00;

Art. 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € \_\_\_\_\_, comprensivo di IVA, CPA, spese generali e ritenuta d'acconto come per legge, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo

importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 8) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art. 9) E' previsto l'abbattimento del 25% del compenso pattuito in caso di soccombenza o abbandono del giudizio e abbattimento del 10% in caso di soccombenza parziale;
- Art. 10) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 11) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 12) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art.13) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.
- A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
- Art. 14) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento,

con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).

Art. 15) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.

Art. 16) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.

Art. 17) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 18) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali nonché alla disciplina sugli incarichi legali approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016.

Art.19) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

**L'Avv.**

**Il Responsabile dell'Area I  
(dott. Antonino Cutrona)**